

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Esonero contributivo e termini di versamento dei contributi: quadro di sintesi***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, in considerazione degli effetti della crisi connessa all'emergenza da **Covid-19**, l'[articolo 1, comma 20, L. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) ha previsto un **esonero parziale**, nel limite massimo individuale di **3.000 euro** su base annua, dal **pagamento dei contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle **gestioni previdenziali dell'Inps** e dai **professionisti iscritti alle Casse private**.

Più precisamente, l'esonero spetta ai lavoratori:

- che **hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro**,
- e che **hanno subito un calo del fatturato** o dei corrispettivi nell'anno 2020 **non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019**.

I criteri e le modalità per la **concessione dell'esonero in esame** sono stati demandati ad un apposito **decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze: il suddetto **decreto**, però, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali soltanto lo scorso **27 luglio**.

Il decreto pubblicato prevedeva **l'invio di apposita domanda all'Inps**, da presentare, pena **decadenza**, entro il **31 luglio 2021**.

Con il [messaggio Inps n. 2761 del 29.07.2021](#), però, il suddetto termine è stato **rinvio** al **30 settembre 2021**: l'Inps ha inoltre annunciato **l'imminente pubblicazione di una circolare** che definirà le **modalità di presentazione della domanda di esonero**.

Con riferimento, invece, ai termini concessi ai **professionisti**, va evidenziato che l'articolo 3 del

decreto in esame individua il termine di invio delle domande nel **31 ottobre 2021**.

**Potenziali beneficiari** a) **Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e **lavoratori iscritti alla Gestione separata** e che dichiarano redditi ai sensi dell'[articolo 53, comma 1, Tuir](#). Sono compresi i **lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato**.

b) Professionisti iscritti agli **enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al **D.Lgs. 509/1994** (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, CNPADC – ora CDC, ENPACL) e **D.Lgs. 103/1996** (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi).

Rientrano tra i beneficiari anche i **medici, gli infermieri e gli altri professionisti** e operatori di cui alla **L. 3/2018**, già collocati in **quiescenza** e assunti per l'emergenza derivante dalla **diffusione del Covid-19**, ai quali, tuttavia, il decreto riserva **previsioni specifiche** non oggetto di analisi nel presente contributo.

**Soggetti esclusi** - **Titolari di contratto di lavoro subordinato** (per il periodo oggetto di esonero), con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.

- **Titolari di pensione diretta**, diversa dall'assegno ordinario di invalidità o altro emolumento che risponda alle medesime finalità.

**Condizioni** È necessario possedere **entrambi i seguenti requisiti**:

a) **calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020** non inferiore al **33%** rispetto a quelli dell'anno 2019;

b) **reddito complessivo di lavoro** (o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione) **non superiore a 50.000 euro** nel periodo d'imposta **2019**.

Questi requisiti **non sono richiesti** se l'attività è stata **avviata nel corso del 2020**.

**Come si calcola il reddito 2019?**

- Per i **professionisti iscritti alle Casse private** il reddito è individuato secondo il **principio di cassa** come **differenza tra i compensi percepiti e i costi inerenti** all'attività.

- **Per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti Inps e alla Gestione separata**, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel **quadro RR sezione I o II** del modello Redditi PF, trasmessa entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero.

- Per i **soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri** assumono rilievo i redditi risultanti del modello Redditi PF trasmesso entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i **redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole**.

**La regolarità contributiva** Ai sensi dell'[articolo 47-bis D.L. 73/2021](#) il parziale esonero dal pagamento dei contributi previdenziali richiede la **regolarità contributiva**, che è verificata

d'ufficio dagli enti concedenti **dal 1° novembre 2021**. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai **versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021**.

Ai sensi dell'**articolo 2 D.M. 17.05.2021**, inoltre, **l'accredito della contribuzione Inps** oggetto di esonero è **subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria** non oggetto di esonero.

Tutto quanto appena premesso, si rende ora necessario analizzare quali sono i **termini** per procedere al più imminente versamento del **saldo e del primo acconto dei contributi previdenziali**, tenuto conto:

- della **proroga al 15 settembre** riconosciuta ai c.d. **“soggetti Isa”** (per approfondimenti si rinvia al precedente contributo **“[Convertito in legge il Sostegni-bis. Ufficiale la proroga al 15 settembre](#)”**);
- che, con il **[messaggio n. 2418 del 25.06.2021](#)**, l'Inps, in attesa della conclusione dell'iter di attuazione della normativa in esame, ha previsto il **differimento, fino a nuova comunicazione, delle somme dovute a titolo di primo acconto** della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef per **l'anno di imposta 2021** dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, oppure alla Gestione separata, **interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'[articolo 1, comma 20, L. 178/2020](#)**.

		<b>Acconto contributi Inps (prima rata)</b>	<b>Saldo contributi Inps</b>
<b>“Soggetti Isa”</b>	Soggetti con redditi fino a 50.000 euro e riduzione 33% fatturato (vedi <b>condizioni per esonero contributivo</b> ) <b>Altri soggetti</b>	<b>Termine sospeso</b> (necessario attendere futuro provvedimento) <b>15.09.2021</b> (senza maggiorazione)	<b>15.09.2021</b> (senza maggiorazione) Presenza presupposti esonero contributivo irrilevanti ( <b>saldo 2020 non rientra nell'esonero contributivo</b> )
<b>Soggetti “no-Isa”</b>	Soggetti con redditi fino a 50.000 euro e riduzione 33% fatturato (vedi <b>condizioni per esonero contributivo</b> ) <b>Altri soggetti</b>	<b>Termine sospeso</b> (necessario attendere futuro provvedimento) <b>30.06.2021</b> <b>(30.07.2021</b> con maggiorazione 0,40%)	<b>30.06.2021</b> <b>(30.07.2021 con maggiorazione 0,40%)</b> Presenza presupposti esonero irrilevanti (saldo 2020 non rientra nell'esonero contributivo)

